

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la firma, da parte della Comunità europea, del protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) e la sua applicazione provvisoria

(2002/C 262 E/14)

COM(2002) 292 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 giugno 2002)

RELAZIONE

1. Con la presente comunicazione la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione che autorizza la Comunità a firmare un protocollo che definisce le condizioni alle quali essa aderisce all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) e che raccomanda l'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo di adesione.
2. L'adesione a Eurocontrol rientra nella strategia complessiva volta a costruire un cielo unico sopra il territorio del mercato unico secondo le modalità illustrate nella comunicazione della Commissione che propone un programma di azione per la realizzazione del Cielo unico europeo e un regolamento che stabilisce i principi generali per l'istituzione del medesimo ⁽¹⁾ e nella comunicazione della Commissione sulla realizzazione del Cielo unico europeo che propone un regolamento sulla prestazione dei servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo, un regolamento sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel Cielo unico europeo e un regolamento sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ⁽²⁾.
3. L'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) è stata istituita il 13 dicembre 1960 da una convenzione internazionale. Nel 1993 le parti contraenti hanno avviato un processo di revisione della convenzione con l'obiettivo di estendere le competenze di Eurocontrol a tutti gli aspetti della gestione del traffico aereo e di dotare l'organizzazione di meccanismi decisionali più efficaci rafforzando in tal modo le normative dei suoi Stati membri.
4. Sulla scia del proprio Libro bianco «Unificare lo spazio aereo europeo», che sosteneva tale processo ma ne sottolineava anche le ripercussioni sull'esercizio delle competenze comunitarie nei settori oggetto della convenzione Eurocontrol riveduta, il 13 novembre 1996 la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che la autorizzava ad avviare negoziati per l'adesione della Comunità all'organizzazione ⁽³⁾. A sostegno di tale raccomandazione essa ha presentato il 19 febbraio 1997 e il 16 marzo 1997 due documenti di lavoro riguardanti, rispettivamente, l'esercizio delle competenze comunitarie in relazione alla gestione del traffico aereo ⁽⁴⁾ e la necessità dell'adesione a Eurocontrol da parte della Comunità ⁽⁵⁾.
5. Il processo negoziale per la revisione della convenzione Eurocontrol si è concluso nella prima metà del 1997. Per permettere l'adesione della Comunità nel quadro previsto dalla convenzione riveduta è stato introdotto un articolo 40 che consentiva di aprire Eurocontrol «alle organizzazioni di integrazione economica regionale secondo modalità e condizioni da stabilire di comune accordo tra le parti contraenti e dette organizzazioni, cui aderiscono uno o più Stati firmatari; dette modalità e condizioni devono essere riportate in un protocollo aggiuntivo alla convenzione».
6. Il 18 giugno 1997 il Consiglio ha stabilito che gli Stati membri possano firmare la convenzione Eurocontrol riveduta lasciando impregiudicate le competenze comunitarie. Il Consiglio ha inoltre confermato che la soluzione più adeguata per permettere alla Comunità di esercitare le proprie competenze consiste nell'adesione della Comunità stessa a Eurocontrol e ha raccomandato di accelerare i lavori per permettere di negoziare il necessario protocollo di adesione.

⁽¹⁾ COM(2001) 123 def. del 30.11.2001.

⁽²⁾ COM(2001) 564 def. dell'11.12.2001.

⁽³⁾ SEC(96) 2042 def. del 13.11.1996.

⁽⁴⁾ SEC(97) 352 del 19.2.1997.

⁽⁵⁾ SEC(97) 718 del 16.4.1997.

7. Il processo di revisione della convenzione Eurocontrol si è concluso il 27 giugno 1997, quando le parti contraenti hanno adottato il protocollo di consolidazione della convenzione Eurocontrol, che è stato aperto alla firma alla stessa data.

In tale occasione gli Stati membri della Comunità europea aderenti a Eurocontrol hanno dichiarato che la propria firma del protocollo di consolidazione della convenzione internazionale Eurocontrol lasciava impregiudicate la competenza comunitaria esclusiva in alcuni settori oggetto di tale convenzione e l'adesione della Comunità a Eurocontrol allo scopo di esercitare tale competenza esclusiva.

8. Il 20 luglio 1998 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con le parti contraenti di Eurocontrol per concordare l'adesione della Comunità a tale organizzazione mediante un protocollo ai sensi dell'articolo 40 della convenzione Eurocontrol riveduta. La decisione del Consiglio ⁽¹⁾ comprendeva le direttive riguardanti l'adesione della Comunità a Eurocontrol e le procedure da seguire nello svolgimento dei negoziati.
9. Per formalizzare l'accordo prodotto dai negoziati avviati il 29 gennaio 1999 è in preparazione una conferenza diplomatica che si svolgerà a metà del 2002. In tale occasione le varie parti coinvolte nei negoziati verranno invitate a firmare un atto finale con il quale verrà adottato il testo del protocollo di adesione e le dichiarazioni che lo accompagnano, nonché a firmare il protocollo medesimo.
10. Per quanto attiene all'approvazione del protocollo di adesione, la relativa procedura si articola in due fasi, come previsto dalle consuete disposizioni relative alla firma, all'approvazione e all'entrata in vigore dei trattati internazionali e come sancito dal trattato (articolo 300).
11. L'esigenza che la Comunità divenga membro a pieno titolo di Eurocontrol è ora resa ancora più pressante dai ritardi che affliggono il traffico aereo e dal congestionamento dello spazio aereo in Europa. Per costruire il cielo unico di cui il suo mercato interno ha bisogno e per beneficiare appieno delle proposte della Commissione sulla realizzazione del Cielo unico europeo, la Comunità deve assumere l'iniziativa e fornire a Eurocontrol un orientamento di carattere politico in modo da utilizzare le competenze tecniche e le risorse di tale organizzazione per conseguire i propri obiettivi in collaborazione con i partner europei. L'adesione della Comunità a Eurocontrol rivestirà un'importanza fondamentale per garantire che vi sia coerenza tra l'operato dell'organizzazione internazionale e quello della Comunità e consentirà di inserire l'attività della Comunità in un contesto paneuropeo.
12. Come stabilito dalla decisione n. 71 della Commissione permanente di Eurocontrol, alcune disposizioni della convenzione riveduta sono applicate in via provvisoria. L'atto finale di adesione della Comunità a Eurocontrol comprende ora una risoluzione, approvata da tutte le parti in data 7 marzo 2002 durante la sesta sessione negoziale, sull'applicazione anticipata del protocollo di adesione; essa chiede l'applicazione provvisoria del protocollo ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

Nella misura in cui interessa settori di competenza comunitaria, l'applicazione provvisoria della convenzione Eurocontrol riveduta e del protocollo di adesione richiede la definizione di procedure per pervenire a posizioni comunitarie e comuni e per esprimerle nell'ambito di Eurocontrol. Nei settori di competenza comunitaria esclusiva, la Commissione esprimerà pertanto la posizione della Comunità e voterà per conto della Comunità.

Alla luce di tali considerazioni e in conformità delle procedure vigenti, la Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione allegata.

⁽¹⁾ 10208/98 Aviation 38 del 15.7.1998.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il congestionamento dello spazio aereo e l'imminente realizzazione del Cielo unico europeo richiedono l'adozione di disposizioni urgenti a livello comunitario e nel quadro dell'organizzazione Eurocontrol.
- (2) La Comunità europea ha competenza esclusiva o condivisa con i propri Stati membri in alcuni settori oggetto della convenzione internazionale Eurocontrol di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea del 13 dicembre 1960, più volte modificata e consolidata dal protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997. L'adesione della Comunità europea a Eurocontrol allo scopo di esercitare tale competenza è consentita dall'articolo 40 di detta convenzione.
- (3) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità con le parti contraenti di Eurocontrol un protocollo di adesione della Comunità europea a Eurocontrol.

(4) È opportuno firmare il protocollo di adesione e fare le dichiarazioni ad esso connesse, con riserva dell'espletamento delle necessarie procedure di ratifica.

(5) Come stabilito dalla decisione n. 71 della Commissione permanente per la sicurezza della navigazione aerea di Eurocontrol, alcune disposizioni della convenzione Eurocontrol riveduta sono applicate in via provvisoria. È quindi opportuno applicare provvisoriamente anche il protocollo di adesione, a patto che esso venga applicato anche dalle altre parti firmatarie della convenzione Eurocontrol consolidata dal protocollo del 27 giugno 1997,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la conclusione in una fase successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo di adesione della Comunità europea a Eurocontrol figurante in allegato e a fare le dichiarazioni che lo accompagnano.

Articolo 2

Gli articoli da 1 a 7 del protocollo di adesione sono applicati a titolo provvisorio prima dell'entrata in vigore del medesimo, parallelamente all'applicazione anticipata di alcune disposizioni della convenzione Eurocontrol consolidata dal protocollo del 27 giugno 1997. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del primo mese successivo alla firma del protocollo di adesione da parte della Comunità.

PROTOCOLLO

relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960, come più volte emendata e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997

LA REPUBBLICA D'ALBANIA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA D'UNGHERIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA,
IL PRINCIPATO DI MONACO,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA SLOVENA,
IL REGNO DI SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,
LA REPUBBLICA CECA,
LA REPUBBLICA DI TURCHIA,
E
LA COMUNITÀ EUROPEA,

vista la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo addizionale del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, il tutto emendato dal Protocollo del 12 febbraio 1981, e riveduta e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997, in appresso denominata «la Convenzione», ed in particolare l'articolo 40 della predetta Convenzione;

visti i compiti affidati dal Trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, riveduto dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, alla Comunità europea in talune aree coperte dalla Convenzione;

considerando che gli Stati membri della Comunità europea che sono membri di Eurocontrol, nell'adottare il Protocollo che coordina la Convenzione, aperto alla firma il 27 giugno 1997, hanno dichiarato che la loro firma non pregiudica in alcun modo la competenza esclusiva della Comunità in talune aree coperte da tale Convenzione e l'adesione della Comunità ad Eurocontrol ai fini dell'esercizio di tale competenza esclusiva;

considerando che lo scopo dell'adesione della Comunità europea alla Convenzione è aiutare l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, in appresso denominata «Eurocontrol», a raggiungere i suoi obiettivi, enunciati nella Convenzione, in particolare quello di costituire un organismo unico ed efficiente incaricato di definire le politiche di gestione del traffico aereo in Europa;

considerando che l'adesione della Comunità europea ad Eurocontrol richiede che sia chiarito il modo in cui le disposizioni della Convenzione si applicano alla Comunità europea ed ai suoi Stati membri;

considerando che le condizioni dell'adesione della Comunità europea alla Convenzione devono permettere alla Comunità di esercitare, in seno ad Eurocontrol, le competenze che le sono state conferite dai suoi Stati membri;

considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto a Londra, in una dichiarazione comune dei Ministri degli esteri dei due paesi, un'intesa per una più stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra; che tale intesa non è stata ancora attuata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze, aderisce alla Convenzione alle condizioni enunciate nel presente Protocollo, in conformità all'articolo 40 della Convenzione.

Articolo 2

Per la Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze, la Convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo dei suoi Stati membri elencate nell'Allegato II della Convenzione, che rientrano nei limiti di applicabilità territoriale del Trattato che istituisce la Comunità europea.

L'applicazione del presente Protocollo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

L'applicazione del presente Protocollo all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei Ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno le altre Parti contraenti del presente Protocollo in merito a tale data di messa in applicazione.

Articolo 3

Fatto salvo quanto previsto dal presente Protocollo, s'intende che le disposizioni della Convenzione comprendono anche la Comunità europea nell'ambito di sua competenza ed i vari termini utilizzati per designare le Parti contraenti della Convenzione ed i loro rappresentanti vanno intesi di conseguenza.

Articolo 4

La Comunità europea non contribuisce al bilancio di Eurocontrol.

Articolo 5

Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti di voto ai sensi dell'articolo 6, la Comunità europea ha diritto ad essere rappresentata ed a partecipare ai lavori di tutti gli organi di Eurocontrol in seno ai quali uno qualsiasi dei suoi Stati membri ha diritto di essere rappresentato in quanto Parte contraente ed in cui possono essere trattate materie di sua competenza, ad eccezione degli organi aventi funzioni di revisione contabile.

In tutti gli organi di Eurocontrol cui può partecipare, la Comunità europea fa valere il suo punto di vista, nell'ambito delle sue competenze, in conformità alle sue norme istituzionali.

La Comunità europea non può presentare suoi candidati in qualità di membri di organi Eurocontrol elettivi, né può presentarne per svolgere funzioni negli organi cui ha diritto di partecipare.

Articolo 6

1. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie per le quali la Comunità europea ha competenza esclusiva ed ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 8 della Convenzione, la Comunità europea esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri ai sensi della Convenzione ed i voti, semplici e ponderati, espressi dalla Comunità europea sono cumulati per la determinazione delle maggioranze previste al suddetto articolo 8. Quando la Comunità vota, i suoi Stati membri non votano.

Ai fini della determinazione del numero di Parti contraenti della Convenzione necessario per dare seguito ad una richiesta di decisione a maggioranza di tre quarti, come previsto alla fine del primo comma dell'articolo 8.2, si considera che la Comunità rappresenta i suoi Stati membri che sono membri di Eurocontrol.

2. Qualora una Parte contraente della Convenzione che non è membro della Comunità europea lo richieda, una decisione proposta riguardo a un particolare punto su cui la Comunità europea è chiamata a votare viene rinviata. Il rinvio è utilizzato per consentire alle Parti contraenti della Convenzione, assistite dall'Agenzia Eurocontrol, di procedere a consultazioni sulla decisione proposta. In caso di una tale richiesta, l'adozione della decisione può essere rinviata per un periodo massimo di sei mesi.

Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie su cui la Comunità europea non ha competenza esclusiva, gli Stati membri della Comunità europea votano secondo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione e la Comunità europea non vota.

3. La Comunità europea informa di volta in volta le altre Parti contraenti della Convenzione dei casi in cui, per i vari punti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, del Consiglio e degli altri organi decisionali cui l'Assemblea generale ed il Consiglio hanno delegato poteri, essa eserciterà i diritti di voto di cui al precedente paragrafo 1. Questa disposizione si applica obbligatoriamente anche alle decisioni da prendere per corrispondenza.

Articolo 7

La portata delle competenze trasferite alla Comunità è descritta in termini generali in una dichiarazione scritta fatta dalla Comunità europea al momento della firma del presente Protocollo.

Tale dichiarazione può essere modificata, se del caso, mediante notifica da parte della Comunità europea ad Eurocontrol. Essa non sostituisce o limita in alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza della Comunità presentate prima che in Eurocontrol si proceda all'adozione di decisioni tramite formale votazione od altra procedura.

Articolo 8

L'articolo 34 della Convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra due o più Parti contraenti del presente Protocollo o tra una o più Parti contraenti del presente Protocollo ed Eurocontrol in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Protocollo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validità o risoluzione.

Articolo 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma da parte di tutti gli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960 a seguito delle varie modifiche intervenute, aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominato «il Protocollo che coordina la Convenzione», e da parte della Comunità europea.

Esso è inoltre aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma da parte di qualsiasi altro Stato debitamente autorizzato a firmare il Protocollo che coordina la Convenzione, in conformità all'articolo II di tale Protocollo.

2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione sono depositati presso il governo del Regno del Belgio.

3. Il presente Protocollo entrerà in vigore una volta ratificato, accettato od approvato, da un lato, da tutti gli Stati firmatari che sono anche firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione e dai quali quest'ultimo Protocollo dovrà essere stato ratificato, accettato od approvato per entrare in vigore, e d'altro lato, dalla Comunità europea, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione od approvazione, purché a tale data il Protocollo che coordina la Convenzione sia entrato in vigore. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, esso entrerà in vigore alla stessa data del Protocollo che coordina la Convenzione.

4. Il presente Protocollo entrerà in vigore per i firmatari che avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito del loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione.

5. Il governo del Regno del Belgio notificherà ai governi degli altri Stati firmatari del presente Protocollo ed alla Comunità europea ciascuna firma, ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione od approvazione e ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai precedenti paragrafi 3 e 4.

Articolo 10

Ciascuna adesione alla Convenzione posteriore alla sua entrata in vigore costituisce anche consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Le disposizioni degli articoli 39 e 40 della Convenzione si applicano anche al presente Protocollo.

Articolo 11

1. Il presente Protocollo resta in vigore per un periodo indeterminato.

2. Qualora tutti gli Stati membri di Eurocontrol che sono membri della Comunità europea recedano da Eurocontrol, la notifica di recesso dalla Convenzione e dal presente Protocollo si riterrà data dalla Comunità europea contestualmente alla notifica di recesso di cui all'articolo 38.2 della Convenzione data dall'ultimo Stato membro della Comunità europea che recede da Eurocontrol.

Articolo 12

Il governo del Regno del Belgio farà registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite in virtù

dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale in virtù dell'articolo 83 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

FATTO a Bruxelles, il . . . (giorno) (mese) (anno) in ciascuna delle lingue ufficiali degli Stati firmatari, in un unico esemplare che resterà depositato presso gli archivi del governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme ai governi degli altri Stati firmatari ed alla Comunità europea. In caso di divergenza fra i testi, farà fede il testo in lingua francese.

ATTO FINALE

della Conferenza diplomatica sul Protocollo relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960, come più volte emendata e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997

(Bruxelles, . . . 2002)

I PLENIPOTENZIARI

DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DEL REGNO DEL BELGIO,
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DELLA REPUBBLICA DI MOLDAVIA,
DEL PRINCIPATO DI MONACO,
DEL REGNO DI NORVEGIA,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA ROMANIA,
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
DELLA REPUBBLICA SLOVENA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA,
DELLA REPUBBLICA Ceca,
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,
E
DELLA COMUNITÀ EUROPEA,

Riuniti a Bruxelles, il . . . 2002;

- 1) Hanno adottato all'unanimità il testo di un Protocollo riportato in allegato al presente Atto finale e in appresso denominato «il Protocollo di adesione», relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960, come più volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata «la Convenzione riveduta». Il suddetto Protocollo di adesione è stato aperto alla firma a Bruxelles il . . . 2002.

- 2) Hanno adottato le seguenti risoluzioni concernenti rispettivamente la ratifica, accettazione od approvazione nel più breve tempo possibile del Protocollo di adesione da parte delle Parti contraenti e l'attuazione anticipata del Protocollo di Adesione:

LA CONFERENZA:

Riunita a Bruxelles, il . . . 2002;

Avendo adottato all'unanimità il Protocollo, in appresso denominato «il Protocollo di adesione», relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960, come più volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata «la Convenzione riveduta»;

- I. Risoluzione con cui si sollecitano le Parti contraenti a ratificare, accettare od approvare nel più breve tempo possibile il Protocollo di adesione

Considerando che l'adesione della Comunità europea contribuirà significativamente al raggiungimento degli obiettivi ed all'esecuzione dei compiti di Eurocontrol alle condizioni indicate nel Protocollo di adesione;

Ricordando la risoluzione relativa al Protocollo che coordina la Convenzione Eurocontrol, con la quale la Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997 ha sollecitato le Parti contraenti della Convenzione Eurocontrol a ratificare quanto prima il suddetto Protocollo del 27 giugno 1997;

Concordando che occorre che la Convenzione riveduta e il Protocollo di adesione entrino in vigore il più presto possibile;

Sollecita i firmatari del Protocollo di adesione a ratificare, accettare od approvare nel più breve tempo possibile tale Protocollo;

Invita il Direttore generale di Eurocontrol a adottare, in collaborazione con gli Stati firmatari e la Comunità europea, tutte le misure pratiche necessarie per fornire assistenza, ove richiesto, nel quadro del processo di ratifica, accettazione od approvazione del Protocollo di adesione.

- II. Risoluzione relativa all'attuazione anticipata del Protocollo di adesione

Avendo preso atto della Risoluzione sull'attuazione anticipata del Protocollo che coordina la Convenzione, adottata dalla Conferenza diplomatica all'adozione di tale Protocollo il 27 giugno 1997;

Considerando l'importanza di un'attuazione armonizzata ed efficace del Protocollo di adesione;

Sollecita tutti gli Stati e la Comunità europea a prendere tutte le misure possibili per l'attuazione anticipata di talune disposizioni del Protocollo di adesione.

- 3) Hanno adottato le seguenti dichiarazioni comuni sulla non competenza della Comunità in materia di sicurezza e difesa nazionali e sul coordinamento delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e valutazione (RSTV):

- I. Dichiarazione comune sulla non competenza della Comunità in materia di sicurezza e difesa nazionali.

I firmatari del Protocollo relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960, come più volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata «la Convenzione riveduta»,

Avendo preso nota del fatto che attualmente la Comunità europea non ha alcuna competenza per quanto concerne le politiche di difesa e di sicurezza;

Prendendo atto del ruolo di Eurocontrol definito nelle disposizioni della Convenzione riveduta concernenti le questioni militari;

Convengono che:

Ove la competenza della Comunità europea sia estesa a interessare tali materie, sarà necessario valutare se ciò trasformi radicalmente la portata degli obblighi dei firmatari ai sensi della Convenzione riveduta e quindi se il Protocollo nella sua forma attuale possa applicarsi a tali materie.

II. Dichiarazione comune sul coordinamento RSTV

I firmatari del Protocollo relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960, come più volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata «la Convenzione riveduta»,

Avendo esaminato le disposizioni della Convenzione riveduta relative al coordinamento delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e valutazione (RSTV) nei campi coperti da detta Convenzione;

Avendo preso nota del fatto che l'articolo 2.1 (h) della Convenzione riveduta si applica al coordinamento delle attività di RSTV tra Eurocontrol e le sue Parti contraenti;

Avendo preso nota del fatto che il coordinamento organizzato dall'Agenzia Eurocontrol ai sensi dell'articolo 1.5 (i) del suo Statuto riguarda le sue attività di RSTV e quelle delle organizzazioni ATM;

Convengono che:

- il «coordinamento delle attività di RSTV» è lo scambio di punti di vista, informazioni ed esperienza circa i programmi e le attività di RSTV nel campo della gestione del traffico aereo allo scopo essenzialmente di promuovere la complementarità e di evitare la duplicazione delle attività;
- nel quadro del coordinamento delle loro attività di RSTV, tutte le parti interessate rispettano gli obiettivi generali, le competenze, le responsabilità amministrative, gestionali e finanziarie e le procedure delle rispettive istituzioni od organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi di RSTV, nonché le loro regole in materia di partecipazione, di divulgazione e di diritti di proprietà intellettuale;
- le Parti contraenti restano libere di decidere le rispettive strategie, programmi e progetti di RSTV secondo le proprie procedure interne.

- 4) Hanno preso atto della seguente dichiarazione comune degli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione e del presente Atto finale:

III. Dichiarazione comune concernente l'entrata in vigore del Protocollo che coordina la Convenzione e del Protocollo di adesione e concernente ulteriori firme del Protocollo di adesione

Gli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960, a seguito delle varie modifiche intervenute, aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominato «il Protocollo che coordina la Convenzione», e firmatari dell'Atto finale della Conferenza diplomatica sul Protocollo relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol», aperto alla firma il ... 2002, in appresso denominato «il Protocollo di adesione»,

Desiderosi di precisare le condizioni di entrata in vigore del Protocollo che coordina la Convenzione e del Protocollo di adesione;

Confermano la loro interpretazione dell'articolo II, paragrafo 3, del Protocollo che coordina la Convenzione secondo cui detto Protocollo entrerà in vigore quando tutti gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione Eurocontrol il . . . 2002 avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione di tale Protocollo;

Convengono che Eurocontrol adotterà tutte le misure appropriate affinché tutte le domande di adesione alla Convenzione Eurocontrol e di autorizzazione a firmare il Protocollo che coordina la Convenzione, siano accompagnate da un adeguato impegno per quanto concerne la firma e la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del Protocollo di adesione.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Fatto a Bruxelles il . . . 2002, in un unico esemplare che resterà depositato presso gli archivi del governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmetterà copia conforme ai governi degli altri Stati firmatari ed alla Comunità europea.

Per la Repubblica d'Albania,
Per la Repubblica federale di Germania,
Per la Repubblica d'Austria,
Per il Regno del Belgio,
Per la Repubblica di Bulgaria,
Per la Repubblica di Cipro,
Per la Repubblica di Croazia,
Per il Regno di Danimarca,
Per il Regno di Spagna,
Per la Repubblica di Finlandia,
Per la Repubblica francese,
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Per la Repubblica ellenica,
Per la Repubblica d'Ungheria,
Per l'Irlanda,
Per la Repubblica italiana,
Per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
Per il Granducato di Lussemburgo,
Per la Repubblica di Malta,
Per la Repubblica di Moldavia,
Per il Principato di Monaco,
Per il Regno di Norvegia,
Per il Regno dei Paesi Bassi,
Per la Repubblica portoghese,
Per la Romania,
Per la Repubblica slovacca,
Per la Repubblica slovena,
Per il Regno di Svezia,
Per la Confederazione elvetica,
Per la Repubblica ceca,
Per la Repubblica di Turchia,
e
Per la Comunità europea.
